

Parentes alere: *imperatori, giuristi e declamatori*

I. *Gli interventi imperiali*

L'obbligo alimentare – dapprima sorto nei rapporti di clientela e patronato¹ – è stato reso giuridicamente rilevante nell'ambito familiare², secondo la prevalente dottrina, solo durante il principato, sviluppandosi attraverso la *cognitio*

¹ Già la *lex Aelia Sentia* del 4 d.C. prevedeva l'obbligo del patrono di alimentare il liberto in stato di bisogno, sanzionando la mancata corresponsione con la perdita delle aspettative successive: in tal senso è esplicito il richiamo in D. 38.2.33 (Mod. *l. s. de manum.*): *Si patronus non aluerit libertum, lex Aelia Sentia adimit eius libertatis causa imposita tam ei, quam ipsi ad quem ea res pertinet, item hereditatem ipsi et liberis eius, nisi heres institutus sit, et bonorum possessionem praeterquam secundum tabulas*. Ma si veda pure quanto affermato dallo stesso giurista in D. 25.3.6 pr. (Mod. *l. s. de manum.*): *Alimenta liberto petente non praestando patronus amissionem libertatis causa impositorum et hereditatis liberti punietur: non autem necesse habebit praestare, etiamsi potest*; inoltre, è indicativo D. 37.14.5.1 (Marcian. 13 *inst.*), nel quale viene richiamato un rescritto assai verosimilmente ascrivibile a Caracalla: *Imperatoris nostri rescripto cavetur, ut, si patronus libertum suum non aluerit, ius patroni perdat*. Su tali passi rinvio in particolare a C. Cosentini, *Studi sui liberti. Contributo allo studio della condizione giuridica dei liberti cittadini* 1, Catania 1948, 213 ss.; M.G. Zoz, *In tema di obbligazioni alimentari*, in *BIDR.* 73, 1970, 352 ss., Ead., *Rapporti di patronato: la interpretazione giurisprudenziale in tema di alimenti*, in C. Russo Ruggeri (a c. di), *Studi in onore di Antonino Metro* 6, Milano 2010, 539 ss.; W. Waldstein, *'Operae libertorum'. Untersuchungen zur Dienstpflicht freigelassener Sklaven (Forschungen zur antiken Sklaverei)*, Stuttgart 1986, 173; C. Masi Doria, *'Bona libertorum': regimi giuridici e realtà sociali*, Napoli 1996, 379 s.; L. Sandirocco, *'Non solum alimenta praestari debet'*, in *Rivista di diritto romano* 13, 2013, 5 ss.; e a D.A. Centola, *Alcune osservazioni sull'origine del diritto agli alimenti nell'ambito familiare*, in *TSDP.* 6, 2013, 28, il quale osserva, in modo a mio avviso non convincente, che in tal caso sarebbe più corretto parlare di un onere del *patronus* per evitare l'estinzione dei propri diritti sul liberto anziché di un obbligo giuridico alimentare. A prescindere da ogni altra considerazione relativa alla modernità delle categorie concettuali di onere e di obbligo, lontane dalle elaborazioni dei giuristi romani, si dovrebbe comunque tenere in considerazione la circostanza che in un momento non distante da quello nel quale era stato introdotto l'obbligo del patrono nei confronti del liberto era stato anche considerato dal diritto straordinario l'obbligo del liberto nei confronti del patrono secondo le forze del proprio patrimonio, stando a quello che si legge in D. 25.3.5.18 (Ulp. 2 *de off. cons.*): *Solent <iudices> cognoscere et inter patronos et libertos, si alendis his agatur: itaque si negent se esse libertos, cognoscere eos oportebit: quod si libertos constituerit, tunc demum decernere, ut alant: nec tamen alimentorum decretum tollet liberti facultatem, quo minus praeiudicio certare possit, si libertum se neget*.

² Trasformandosi così da obbligo morale e sociale di assistenza ai parenti in difficoltà, fondato sulla *pietas*, a vero e proprio obbligo giuridico.

"
"
"
"

*extra ordinem*³ e le costituzioni imperiali⁴, a causa del concorrere di vari elementi⁵: in primo luogo quello decisivo dell'indebolimento del potere connesso alla *patria potestas*, al quale si vanno ad aggiungere quelli di una più moderna organizzazione della famiglia e della valorizzazione dei vincoli affettivi e di sangue; ma anche quello della sempre maggiore autonomia patrimoniale dei *filii familias* rispetto al *pater*⁶.

Al riguardo si ritiene fondamentale un rescritto di Antonino Pio diretto a A. Basso, *sine die et consule*, accolto nel Codice giustiniano in 5.25.1⁷, che espri-

³ Lo si desume dal fondamentale passo di Ulpiano in tema di cause alimentari conservato nel terzo titolo del venticinquesimo libro del Digesto (D. 25.3.5), sotto la rubrica *de agnoscendis et alendis liberis vel parentibus vel libertis*, tratto dal secondo libro del *de officio consulis*, nel quale il giurista si occupa ampiamente della tematica in esame, fornendo molteplici elementi di riflessione.

⁴ Non deve però sfuggire qualche possibile traccia riconducibile alla complessa normativa dei due *senatus consulta de partu agnoscendo*, in relazione all'obbligo del padre di *alere* il figlio legittimo: il *Plancianum*, di età incerta, forse del tempo di Vespasiano, ed un altro di età adrianea, che disciplinavano l'accertamento del parto per evitare l'abbandono del neonato o la sua sostituzione; il primo, riguardante l'*agnoscere partum* dopo il divorzio, il secondo – del quale abbiamo scarsissime notizie – in costanza di matrimonio. Sull'argomento, le cui numerose problematiche esulano dai confini della nostra ricerca, si vedano di recente S. Tafaro, *Diritti dei fanciulli*, in A. Palma (a c. di), *Scritti in onore di G. Melillo* 3, Napoli 2009, 1281 ss., e più specificatamente P.L. Carucci, *Questioni di paternità nel diritto di età imperiale*, in *SDHI*. 78, 2012, 41 ss., con ampia disamina della bibliografia precedente.

⁵ Il lungo processo evolutivo che ha contraddistinto la materia si conclude solo nel diritto giustiniano, attraverso una definitiva e generale regolamentazione della materia.

⁶ Nella sterminata bibliografia sull'argomento si richiamano qui, senza pretesa di esaustività, S. Perozzi, *Istituzioni di diritto romano* 2, Roma 1928², rist. anast. Roma 2002, 168; E. Albertario, *Sul diritto agli alimenti*, in *Studi di diritto romano* 1, *Persone e famiglia*, Milano 1933, 251 ss.; M. Roberti, *Il diritto agli alimenti nel diritto romano e nelle fonti patristiche*, in *Miscellanea A. Vermeersch* 2, *Studi di diritto civile e sociologia*, Roma 1935, 25 ss.; E. Sachers, *Das Recht auf Unterhalt in der römischen Familie der klassischen Zeit*, in *Festschrift F. Schulz* 1, Weimar 1951, 313 ss.; B. Biondi, *Il diritto romano cristiano* 3, Milano 1954, 290 ss.; G. Lavaggi, s.v. *Alimenti (dir. rom.)*, in *Enc. dir.* 2, Milano 1958, 18 ss.; R. Orestano, s.v. *Alimenti (dir. rom.)*, in *NNDI*. 1/1, Torino 1968, 482 ss.; Zoz, *In tema di obbligazioni alimentari* cit. 323 ss.; Ead., *Alimenti: tentativo di ordinare in modo sistematico le fonti autoritative citate dai giuristi*, in *Mélanges F. Sturm* 1, Liège 1999, 595 ss.; D. Dalla, *Le fonti giuridiche*, in U. Mattioli (a c. di), 'Senectus'. *La vecchiaia nel mondo classico* 2 (Roma), Bologna 1995, 318; D.A. Centola, *A proposito del contenuto dell'obbligazione alimentare. Riflessioni storiche*, in *SDHI*. 72, 2006, 174 ss.; Id., *Alcune osservazioni sull'origine del diritto agli alimenti* cit. 1 ss.; Sandirocco, 'Non solum alimenta' cit. 7 ss.; e A. Saccoccio, *Dall'obbligo alla prestazione degli alimenti alla 'obligatio ex lege'*, in *Roma e America. Diritto romano comune* 35, 2014, 7 ss.

⁷ Probabilmente questa testimonianza, che enuncia in una sola frase «un principio di carattere morale che originariamente poteva costituire una considerazione dell'imperatore per motivare il suo intervento», è stata tratta da un più ampio provvedimento di Antonino Pio, che i compilatori avrebbero sunteggiato senza tramandare ulteriori informazioni: così E. Volterra, *Il problema del testo nelle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo (Atti del II Congresso Internazionale*

me con fermezza il principio, del quale ci si vuole segnatamente occupare, che i figli (senza distinzione alcuna tra quelli *alieni iuris* e quelli *sui iuris*) sono tenuti a sostenere i propri genitori:

Parentum necessitatibus liberos succurrere iustum est.

Pari – se non maggiore – importanza assume un rescritto dei *Divi Fratres* diretto a *Celer* del 161 d. C., conservato anch'esso nel Codice giustiniano in 5.25.2⁸, dove si afferma che il giudice competente ordinerà al figlio di corrispondere gli *alimenta*⁹ al padre in difficoltà economiche¹⁰, avendone la possibilità finanziaria¹¹:

della Società italiana di Storia del diritto), Firenze 1971, 877 [= *Scritti giuridici* 6, Napoli 1994, 59]. Conforme Centola, *A proposito del contenuto dell'obbligazione alimentare* cit. 185 nt. 70. I provvedimenti di Antonino Pio in materia sarebbero diversi, come si evince da D. 25.3.5.5-7 (Ulp. 2 de off. cons.): *Item divus Pius significat, quasi avus quoque maternus alere compellatur. Idem rescripsit, ut filiam suam pater exhibeat, si constiterit apud <iudicium> iuste eam procreatam. Sed si filius possit se exhibere, aestimare <iudices> debent, ne non debeant ei alimenta decernere. Denique idem Pius ita rescripsit: 'Aditi a te <competentes iudices> ali te a patre tuo iubebunt pro modo facultatum eius, si modo, cum opificem te esse dicas, in ea valetudine es, ut operis sufficere non possis'*. Si veda pure l'esplicito richiamo formulato in D. 3.5.33(34) (Paul. 1 quaest.).

⁸ Sempre nel Codice giustiniano in 5.25.3 è conservato un altro importante provvedimento dei *Divi Fratres* in materia di alimenti: (*Divi fratres Tatianae*): *Si competenti iudici eum, quem te ex Claudio enixam esse dicis, filium esse probaveris, alimenta ei pro modo facultatum praestari iubebit. Idem, an apud eum educari debeat, aestimabit* (a. 162). Si vedano inoltre D. 25.3.5.9 e D. 25.3.5.14, entrambi tratti dal secondo libro del *de officio consulis* di Ulpiano, nei quali il giurista severiano riferisce di altri rescritti emanati dagli imperatori nella medesima materia, alla quale gli stessi prestavano particolare attenzione. Sulla complessiva produzione normativa dei *Divi Fratres* è imprescindibile la lettura di F. Arcaria, *'Oratio Marci'. Giurisdizione e processo nella formazione di Marco Aurelio*, Torino 2003, part. 20 ss. e ntt. 8, 9 e 10.

⁹ Sull'espressione *alimenta* e sul suo utilizzo nelle fonti giuridiche rinvio ad A. Saccoccio, *'Victus' e 'alimenta': storia di una evoluzione dogmatico concettuale*, in *Roma e America. Diritto romano comune* 33, 2012, 139 ss., con articolata bibliografia. Si veda pure F. Wycisk, *'Alimenta' et 'victus' dans le droit romain classique*, in *RHDFE*. 50, 1972, 205 ss.

¹⁰ È opinione comune in dottrina che il *competens iudex* al quale si fa riferimento nel passo debba essere individuato nel *consul*, in considerazione delle osservazioni di S. Solazzi, *Leggendo i libri del 'de officio consulis'*, in *RIL*. 55, 1922, 85 ss. [= *Scritti di diritto romano* 2, Napoli 1957, 521], sebbene sia stata successivamente ipotizzata nelle province la competenza del governatore provinciale, se i contendenti fossero stati lì residenti. In tal senso si veda in particolare A. De Francesco, *Il diritto agli alimenti tra genitori e figli. Un'ipotesi ricostruttiva*, in *Labeo* 47, 2001, 37; Ead. *Giudizio alimentare e accertamento della filiazione*, in C. Cascione e C. Masi Doria (a c. di), *Diritto e giustizia nel processo. Prospettive storiche, costituzionali e comparatistiche*, Napoli 2002, 136 ss.

¹¹ Arcaria, *'Oratio Marci'* cit. 20 nt. 7, ritiene, a ragione, che la possibilità finanziaria dell'onerato costituisca uno dei requisiti necessari per poter ottenere la prestazione degli alimenti. Lo stesso studioso sottolinea pure il fatto che gli imperatori, lungi dal provvedere essi stessi, esortano il richiedente a rivolgersi alla magistratura consolare, «di cui si tengono ferme non solo la compe-

Competens iudex a filio te ali iubebit¹², si in ea facultate est, ut tibi alimenta praestare possit.

Con le opportune cautele si potrebbe, invero, anche risalire più indietro nel tempo, spingendosi fino all'età adrianea, se si considerassero – come ormai sembrano potersi considerare – attendibili le *Sententiae et epistolae Hadriani*, gruppo di testi bilingui raccolti in una miscellanea composta nel III sec. d.C., riabilitata ormai diversi anni or sono dallo Schiller¹³, il quale ha dimostrato con convincenti argomentazioni non solo la riconducibilità delle tredici *sententiae* ad Adriano, ma anche il loro intrinseco valore di fonte giuridica¹⁴.

tenza ad emanare l'atto... ma anche, implicitamente, l'esercizio del potere discrezionale volto ad accertare se ricorressero, o meno, le condizioni per provvedere in senso favorevole all'istante». Sulla *inscriptio* della costituzione si vedano A. Dell'Oro, 'Divus' nelle 'inscriptiones' del Codice giustiniano, in *Studi Sanfilippo* 4, Milano 1983, 203 e 205 s.; e R. Röhle, *Zur Datierung des Reskriptes der 'divi fratres' in D. 48.12.3 pr.*, in *TR*, 56, 1988, 306 nt. 9.

¹² Centola, *A proposito del contenuto dell'obbligazione alimentare* cit. 187, rimarca l'uso del verbo *iubere*, che si riscontra non solo in questo provvedimento, ma anche in altri della produzione normativa degli imperatori, considerandolo come il segnale di un vero e proprio obbligo giuridico e non più solo morale.

¹³ Riabilitazione avvenuta dopo le feroci critiche mosse all'intera raccolta nella seconda metà dell'Ottocento da H.E. Dirksen, *Die römisch-rechtlichen Quellen des 'Magister Dositheus'*, in *Denkschriften d. Berlin. Akad. d. Wiss* 2, 1857, 31 ss. [= in F.D. Sanio (a c. di), *H.E. Dirksen's hinterlassene Schriften zur Kritik und Auslegung der Quellen römischer Rechtsgeschichte und Alterthumskunde* 2, Leipzig 1871, 392 ss.], il quale, contestandone l'autenticità, aveva sentenziato l'ostracismo da tutte le collezioni di *Fontes iuris Romani*, e dopo di lui da P. Krüger, *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts*, München-Leipzig 1912², 285 nt. 5; e da R. Schulz, *History of Roman Legal Science*, Oxford 1953², 153, che le accantonò considerandole una collezione non giuridica.

¹⁴ A.A. Schiller, *Vindication of a Repudiated Text 'Sententiae et Epistolae Hadriani'*, in *La critica del testo* cit. 717 ss., Id., 'Alimenta' in the 'Sententiae Hadriani', in *Studi in onore di G. Grosso* 4, Torino 1971, 401 ss. Anche Volterra, *Il problema del testo* cit. 63, ritiene autentica la raccolta, pur considerando le *sententiae* tratte da protocolli di udienze svoltesi davanti ad Adriano, così da riflettere la volontà dell'imperatore, ma con forma e linguaggio diversi. Si vedano inoltre F. Casavola, *Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo d.C.: il senso del passato*, in *ANRW*, 2/15, 1976, 131 ss. [= *Giuristi adrianei*, Napoli 1980, 25 s. e nt. 18]; l'importante contributo di G. Flammini, *Le 'sententiae' dell'imperatore Adriano: il latino giuridico nella didattica di età imperiale*, in S. Schipani e N. Scivoletto (a c. di), *Atti del convegno internazionale «Il latino del diritto»*, Perugia 8-10 ottobre 1992, Roma 1994, 245 ss., il quale peraltro esclude che gli interventi imperiali ivi raccolti possano alludere a situazioni ipotetiche (253); e N. Lewis, 'Hadriani Sententiae', in *Greek Roman and Byzantine Studies* 32, 1991, 280, il quale afferma: «If authentic, they have suffered severe textual corruption. If rhetorical invention, they nevertheless incorporate autentic elements, both formal and substantive». Si vedano infine J. Gil - S. Torallas Tovar, *Hadrianus. P. Monts. Roca III*, Barcelona 2010, 81 ss., ed E. Dickey, *The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana* 1-2, Cambridge 2012-2015. Sul linguaggio utilizzato nelle *sententiae* si veda specificatamente B. Rochette, *Les 'divi Hadriani sententiae': quel latin?*, in *Actes du IXe colloque international sur le latin vulgaire et tardif*, Lyon 2-6 settembre 2009, Lyon 2012, 807 ss.

Nella terza *sententia* (la più rappresentativa tra quelle in tema di mancata corresponsione degli alimenti dovuti¹⁵) si legge, in uno stile semplice e asciutto¹⁶:

Αἰτοῦντός τινος περὶ ἰδίου υἱοῦ, ὅτι αὐτὸν ἡμέλει, ἀσθενῆ ὄντα καὶ πενόμενον, καὶ τρέφειν μὴ θέλοι, ἐν ᾧ ἀπάσας τὰς οὐσίας αὐτοῦ δεδαπανήκει, Ἰαδριανὸς εἶπεν τῷ νεανίσκῳ· «Φύλασσε σου τὸν πατέρα, διὰ τοῦτο γὰρ σε ἐγέννησεν· φρόντισον οὖν μὴ πάλιν περὶ σοῦ πρὸς με μέμνηται».

Petente quodam de suo filio, quoniam eum neglegeret valetudinarium et pauperem, et pascere nollet, in quo omnes facultates suas expenderat, Adrianus dixit iuveni: «Custodi patrem tuum, ideo enim te genuit; cura ergo ne iterum de te apud me quaeratur».

Il caso riportato è quello di un figlio, presumibilmente nato da un matrimonio legittimo, che si era rifiutato di prestare gli alimenti al padre infermo e indigente, il quale aveva contribuito con tutte le proprie sostanze alla sua crescita ed educazione. La risposta di Adriano – il quale tiene in considerazione il vincolo di sangue che legava tra loro l'alimentando e l'alimentante¹⁷ – alla richiesta formulata dall'interessato è ferma e lapidaria nel riconoscere l'esistenza di un

¹⁵ Affrontano la stessa tematica anche l'undicesima *sententia*, riguardante la mancata corresponsione degli alimenti di un *curator* nei confronti del pupillo – più distante però dal tema specifico oggetto del nostro studio, potendosi considerare con Flammini, *Le 'sententiae'* cit. 269, quella ivi rappresentata un'*accusatio suspecti tutoris* – e la tredicesima, con riferimento all'accurata richiesta di intervento imperiale da parte di una madre alla quale il figlio negava la parte del *congiarium* spettantele, non riconoscendola come tale: Ἰαδριανοῦ ἐπίδοσιν διδόντος γυνή τις ἐξεβόησεν· «Δέομαί σου, Κύριε αὐτοκράτορ, ἵνα κελεύσης τοῦ υἱοῦ μου δοθῆναι μοί τι, ἐπεὶ αὐτὸς μου ἀμελεῖ». Καὶ υἱὸς αὐτῆς παρεστῶς λέγει· «Ἐγώ, Κύριε αὐτοκράτορ, οὐκ ἐπιγιγνώσκω ταύτην μητέρα». Ἰαδριανὸς εἶπεν· «Εἰ σύ ταύτην οὐκ ἐπιγιγνώσκεις μητέρα, οὐδὲ ἐγὼ σε πολίτην Ῥωμαίων». *Adriano congiarium dante mulier quaedam exclamavit: «Rogote, Domine imperator, ut iubeas filio meo dare mihi aliquid, quoniam ipse me neglegit». Et filius eius adstans dicit: «Ego, Domine imperator, non agnosco eam matrem». Adrianus dixit: «Si tu eam non agnoscis matrem, nec ego te civem Romanum».* In quest'ultima *sententia* – dove pure, come nelle altre, sono riportate le parole che sarebbero state pronunziate dalle parti – non viene imposto al figlio un ordine diretto, probabilmente anche in considerazione del fatto che la richiesta proveniva dalla madre (che peraltro lo stesso figlio aveva provato a disconoscere): ma l'imperatore con tono ugualmente severo minaccia al figlio inottemperante la perdita della cittadinanza romana, alla quale avrebbe fatto automaticamente seguito la perdita del *congiarium* assegnatogli, riservato ai soli *cives*. Nonostante le diverse modalità esplicative, non si può non riconoscere l'intrinseco valore anche di questa *sententia*, che mette in luce la tendenza dell'imperatore a favorire il sostentamento economico dei genitori in difficoltà economiche.

¹⁶ L'edizione di riferimento è quella di G. Flammini, *Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia*, München-Lipsiae 2004, e il libro è il terzo.

¹⁷ Sottolinea questo dato De Francesco, *Il diritto agli alimenti* cit. 41, inferendo da questo elemento l'indole etica della decisione imperiale, e ravvisando la stessa indole nell'intervento di Antonino Pio in C. 5.25.1.

dovere, che il figlio con il suo comportamento scellerato aveva violato: il figlio, dunque, avrebbe dovuto provvedere al genitore ridotto in povertà. In più, l'imperatore minacciosamente esorta il giovane ad evitare un altro intervento del genere per il medesimo motivo.

Sembrerebbe questa la rappresentazione di un'udienza informale dell'imperatore, svoltasi fuori dal tribunale, ma alla presenza delle parti¹⁸; l'efficacia normativa della *sententia* potrebbe essere assimilabile a quella dei *rescripta*, ed in considerazione di ciò essere circoscritta al caso concreto cui si riferiva, tenendo sempre tuttavia fermo il fatto che il prestigio che l'accompagnava rendeva difficile disattendere in casi analoghi la soluzione in essa stabilita.

II. Giuristi e declamatori

Al di là degli interventi imperiali ai quali si è accennato, nel periodo del primo principato il sostentamento dei genitori da parte dei figli appare già teorizzato dai giuristi, se con la più considerevole dottrina si dà fede ad un passo di Ulpiano nel quale viene riportato il pensiero di Labeone¹⁹.

Si tratta di D. 27.3.1.4 (Ulp. 36 *ad ed.*):

Praeterea si matrem aluit pupilli tutor, putat Labeo imputare eum posse: sed est verius non nisi perquam egenti dedit, imputare eum oportere de largis facultatibus pupilli: utrumque igitur concurrere oportet, ut ea mater egena sit et filius in facultatibus positus.

A parere del giurista augusteo il tutore poteva legittimamente imputare nel

¹⁸ Tali *sententiae* appartenerebbero al genere delle costituzioni formulate *in transitu*, con le quali l'imperatore rispondeva in maniera estemporanea alla questione formulatagli: si veda a tal proposito da ultimo V. Marotta, *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C.)*, Torino 2016, 100 nt. 3, sulla scia di D. Nörr, *Zu einem fast vergessenen Konstitutionentyp: 'Interloqui de plano'*, in *Studi Sanfilippo* 3, Milano 1983, 525 ss. Si veda pure A. Galimberti, *Adriano e l'ideologia del principato*, Roma 2007, 106.

¹⁹ In questa prospettiva si collocano M. Lauria, 'Periculum tutoris', in *Studi in onore di S. Riccobono* 3, Palermo 1933, 3 ss. [= in F. M. D'Ippolito (a c. di), *Studi e ricordi*, Napoli 1983, 221 nt. 55]; Sachers, *Das Recht auf Unterhalt* cit. 354 e nt. 3, E. Volterra, *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma 1961, 681; Orestano, sv. *Alimenti* cit. 483; Zoz, *In tema di obbligazioni alimentari* cit. 325; De Francesco, *Il diritto agli alimenti* cit. 43 ss.; M. P. Baccari, sv. *Alimenti (diritto romano)*, in *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica* 1, Napoli 2009, 300 ss.; e J.M. Albuquerque, *La prestación de alimentos en derecho romano y su proyección en el derecho actual*, Madrid 2010, 44 ss. e 156 ss. Si veda pure Id., *Aspectos de la prestación de alimentos en derecho romano: especial referencia a la reciprocidad entre padre e hijo, ascendentes y descendientes*, in *Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid* 15, 2007, 9 ss.

rendiconto della tutela le spese sostenute per alimentare la madre povera del pupillo facoltoso.

Risulta difficile, in realtà, evincere dal passo – della cui genuinità oggi non sembra potersi dubitare, nonostante qualche sospetto avanzato in passato²⁰ – il raggiungimento di una completa regolamentazione giuridica dell'obbligo alimentare a partire da quel periodo, ancor di più nei confronti della madre: appare a mio avviso più plausibile considerare l'affermazione in esso contenuta come il primo segnale di una riflessione della giurisprudenza in relazione ad una specifica fattispecie (il rendiconto della tutela), sviluppatasi in un momento precedente a quello della protezione ricevuta in sede di *cognitio extra ordinem*²¹.

Un segnale che si può percepire anche attraverso la lettura di D. 27.3.1.2 (Ulp. 36 *ad ed.*), sempre in tema di tutela:

Sed et si non mortis causa donaverit tutore auctore, idem Iulianus scripsit plerosque quidem putare non valere donationem, et plerumque ita est: sed nonnullos casus posse existere, quibus sine reprehensione tutor auctor fit pupillo ad deminuendum, <decreto scilicet interveniente>: veluti si matri aut sorori, quae aliter se tueri non possunt, tutor alimenta praestiterit: nam cum bonae fidei iudicium sit, nemo feret, inquit, aut pupillum aut substitutum eius querentes, quod tamen coniunctae personae alitae sit: quin immo per contrarium putat posse cum tutore agi tutelae, si tale officium praetermiserit.

Riferisce Ulpiano che, così come affermato da Giuliano²², per l'opinione pre-

²⁰ Mi riferisco ad Albertario, *Sul diritto agli alimenti* cit. 267, il quale – basandosi esclusivamente sull'aprioristico presupposto che l'obbligo alimentare del figlio nei confronti della madre legittima si era affermato solo in epoca giustiniana, e senza essere confortato da adeguati rilievi lessicali e stilistici – aveva proposto una diversa ipotesi ricostruttiva di D. 27.3.1.4 (che addirittura capovolgeva il senso del passo, antepoendo un *non ad imputare*), nonché del paragrafo successivo, sottoposta a severe critiche già nell'immediato: per prime, tra le tante che poi si sono susseguite, quelle di Lauria, '*Periculum tutoris*' cit. 221 nt. 55. In particolare, questo studioso contestava i sospetti di Albertario: «innanzi tutto perché egli non è riuscito a dimostrare che in tale epoca non esistesse tale obbligo agli alimenti tra madre e figlio... In secondo luogo, anche negata l'esistenza di un obbligo agli alimenti, non ne consegue perciò che le relative prestazioni fossero addirittura vietate».

²¹ Seguo l'impostazione di Centola, *A proposito del contenuto dell'obbligazione alimentare* cit. 175 nt. 46; Id., *Alcune osservazioni sull'origine del diritto agli alimenti* cit. 25, il quale sottolinea pure che dal passo si possono già ricavare i due presupposti necessari per l'esistenza dell'obbligazione alimentare: le buone condizioni economiche di chi è tenuto a prestare gli alimenti e lo stato di bisogno dell'alimentando.

²² Giuliano apparteneva al *consilium* di Adriano: e il dato assume particolare rilevanza avendo qui considerato – seppur con cautela – attendibili le *Sententiae et epistulae Hadriani*, dalle quali emerge un orientamento dell'imperatore favorevole al dovere dei figli di alimentare i genitori, che potrebbe costituire il primo momento della regolamentazione giuridica imperiale in materia.

valente erano invalide le donazioni *non mortis causa* effettuate dal pupillo *tutore auctore*. Tuttavia, in alcuni casi il tutore poteva autorizzare *sine reprehensione* atti che diminuivano il patrimonio pupillare, quale quello di alimentare la madre o la sorella del pupillo che non avevano modo di provvedere diversamente. A fronte di ciò, il tutore non sarebbe stato responsabile per aver prestato l'*auctoritas*, in quanto l'*actio tutelae* era un *iudicium bonae fidei* e nessuno avrebbe potuto tollerare che il pupillo si fosse lamentato del fatto che persone a lui *tam coniunctae* fossero state alimentate con il proprio patrimonio. Al contrario, la stessa azione sarebbe stata esperibile se il tutore non avesse ottemperato a tale *officium*.

Il testo potrebbe non essere genuino da un punto di vista formale²³: ma è stato invece ritenuto attendibile nella sostanza, con riferimento al problema degli alimenti prestati dal tutore a favore della madre o della sorella del pupillo²⁴.

In dottrina si è evidenziato che nel passo vi è una certa oscillazione tra il dovere morale e l'obbligo giuridico del pupillo²⁵: il comportamento del tutore che aveva alimentato con il patrimonio del pupillo la madre o la sorella di questi sarebbe stato incensurabile nel giudizio sociale, così da assumere rilievo detta circostanza in un giudizio come quello di buona fede. D'altro canto, non è da sottovalutare il fatto che il tutore nell'adempimento del suo *officium* doveva anche salvaguardare «il decoro, la dignità, la estimazione sociale del pupillo»²⁶, e il non alimentare la propria madre o la propria sorella in stato di bisogno avrebbe minato fortemente la dignità di questi, intaccandone la reputazione.

Pure in questo caso, dunque, in una fattispecie del tutto peculiare, i giuristi iniziavano a percepire che i doveri morali avrebbero dovuto essere trasformati in doveri giuridici.

In uno scenario siffatto, ai fini della nostra indagine, per meglio cogliere il graduale riconoscimento dell'istituto (che si era evoluto progressivamente

²³ In tal senso Albertario, *Sul diritto agli alimenti* cit. 266 nt. 1, il quale, sulla scia di G. Beseler, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen* 3, Leipzig 1913, 82, considera il passo interpolato da *et plerumque* fino alla fine, e Sachers, *Das Recht auf Unterhalt* cit. 358, il quale ritiene che difficilmente possano essere autentiche le parole da *plerumque* a *interveniente*.

²⁴ Tra i più recenti si possono qui richiamare De Francesco, *Il diritto agli alimenti* cit. 49, la quale però, in considerazione della difficoltà stilistica di questo punto del passo (*plerumque* dopo *plerisque*, che si lega male a *nonnullos casos*), sospetta, mi sembra a ragione, che probabilmente la discussione sugli atti compiuti dal tutore in diminuzione del patrimonio pupillare dovesse essere stata in origine più articolata; e Centola, *Alcune osservazioni sull'origine del diritto agli alimenti* cit. 30. Sul passo si veda pure T. Kleiter, *Entscheidungskorrekturen mit unbestimmter Wertung durch die klassische römische Jurisprudenz*, München 2010, 45 s.

²⁵ Così Centola, *Alcune osservazioni sull'origine del diritto agli alimenti* cit. 20.

²⁶ Sono parole di B. Biondi, *Aspetti morali della tutela*, in *Festschrift für F. Schulz*, Weimar 1951, 61. Si legge infatti in D. 26.7.12.3 (Paul. 38 *ad ed.*) che il tutore era preposto *non rebus dumtaxat sed etiam moribus pupilli*.

anche in relazione ai singoli rapporti presi in considerazione), potrebbe essere interessante rivolgere il campo dell'indagine al mondo della letteratura declamatoria, ed in particolare a quello delle *controversiae*, cioè delle orazioni giudiziarie fittizie che costituivano l'esercizio principe del tirocinio, riservato agli studenti che avevano una più consolidata formazione, essendo l'argomento del nutrimento dei genitori trattato dai retori in più occasioni²⁷.

Una delle norme più frequenti nelle scuole di declamazione è infatti quella che impone ai figli l'obbligo di fornire gli alimenti ai *parentes*, sotto pena di essere messi in catene²⁸.

Non è detto – va subito precisato – che questa norma scolastica rappresenti il mondo giuridico romano, dovendosi considerare anche nella sua elaborazione la più che probabile influenza del diritto greco²⁹. Ma quello che è opportuno chiedersi è se questa norma, essendo (come le altre) al centro di un dibattito

²⁷ L'argomento del quale ci si sta occupando assumeva una particolare rilevanza nella società romana, specie nelle classi meno abbienti, dove spesso i genitori erano indigenti. Come mette acutamente in rilievo R. Saller, *I rapporti di parentela e l'organizzazione familiare*, in E. Gabba e A. Schiavone (a c. di), *Storia di Roma* 4, Torino 1989, 543, «mancando qualunque forma di assistenza, è ragionevole presupporre che, man mano che i genitori poveri invecchiavano e s'indebolivano, essi contassero sempre più sui propri figli per il mantenimento».

²⁸ Norma più specifica di quella, ad essa affine, che genericamente proibisce di abbandonare il genitore in difficoltà e che sembra essere più che altro un precetto legato al piano degli affetti, espressa nelle diverse formulazioni *liberi parentes in calamitate ne deserant* o *qui in calamitate parentes deseruerit insepultus abiciatur*, laddove nell'ultima si aggiunge la sanzione per il mancato sostegno nella privazione della sepoltura. Per un quadro generale sulle due norme si veda V.I. Langer, *'Declamatio Romanorum'. Dokument juristischer Argumentationstechnik, Fenster in die Gesellschaft ihrer Zeit und Quelle des Rechts?*, Frankfurt am Main-Berlin, 2007, 83 ss.

²⁹ Come osserva da ultimo M. Lentano, *Retorica e diritto. Per una lettura giuridica della declamazione latina*, Lecce 2014, 36, in questo caso la norma sembra presentare qualche parallelo con il diritto greco, dove non vi era un potere paragonabile per intensità alla *patria potestas*. In una legge tradizionalmente attribuita a Solone (Dem. 24.103; Diog. Laert. 1.55; Ael. N.A. 9.1) era comminata l'*atimía*, vale a dire il divieto di ricoprire cariche magistratuali e di partecipare alle assemblee a chi fosse stato condannato per non aver sostenuto i propri genitori e tutti gli ascendenti ancora in vita; ancora ad Atene era prevista una sorta di denuncia per maltrattamento (*graphé kakóseos*), intentabile da qualsiasi cittadino, per i comportamenti irriguardosi dei figli nei confronti dei genitori, compreso quello di sottrarsi ai doveri alimentari. Più specifico è un testo di una legge proveniente da Delfi, risalente alla fine del IV sec. a.C., che imponeva l'incarcerazione del figlio che non nutriva il padre o la madre. Sull'argomento si vedano specificamente H. Bornecque, *Les déclamations et les déclamateurs d'après Sénèque le père*, Lille 1902, rist. Hildesheim 1967, 77; L. Lerat, *Une loi de Delphes sur les devoirs des enfants envers leur parents*, in *RPh.* 17, 1943, 62 ss.; A. Maffi, *Legislazione e retorica nella Grecia classica*, in Mattioli (a c. di), *'Senectus'* cit. 1 (Grecia), 265 ss.; A. Casamento, *'Finitimus oratori poeta'*. *Declamazioni retoriche e tragedie senecane*, Palermo 2002, 72 nt. 5; T. Wycisk, *'Quidquid in foro fieri potest'*. *Studien zum römischen Recht bei Quintilian*, Berlin 2008, 148 ss.; ed E. Cantarella, *Non sei più mio padre. Il conflitto tra genitori e figli nel mondo antico*, Milano 2015, 79 ss.

certamente già riconducibile al mondo romano della fine del I sec. a.C.³⁰, non sia stata in grado di influenzare in un certo qual modo il diritto, sollecitando l'attenzione dei giuristi sull'argomento³¹: i giuristi dell'età imperiale avevano infatti un'accurata formazione retorica, di cui le controversie di scuola costituivano parte integrante³².

III. *Controversie di scuola*

Tra i diversi luoghi nei quali la norma (fittizia) ricorre, in formulazioni più o meno analoghe, tutte sempre asciutte ed elementari³³, concentriamo la nostra attenzione sui quattro che offrono maggiori spunti di riflessione³⁴. Più in dettaglio, l'indagine verte su tre *controversiae* di Seneca Padre, il cosiddetto Retore, pub-

³⁰ Da ultimo in tal senso G. Rizzelli, *Padri romani. Discorsi, modelli, norme*, Lecce 2017, 31.

³¹ La contiguità del mondo della declamazione latina con l'esperienza giuridica romana è ormai un dato acquisito nella riflessione romanistica. Si veda da ultimo G. Rizzelli, *Il castigo paterno in Roma antica*, in A. McClintock (a c. di), *Giuristi nati. Antropologia e diritto romano*, Bologna 2016, 187; Id., *Padri romani. Discorsi, modelli, norme*, Lecce 2017, 9. Del rapporto tra cultura retorica e cultura giuridica si è occupata diffusamente L. Calboli Montefusco, *Logica, retorica e giurisprudenza nella dottrina degli 'status'*, in D. Mantovani (a c. di), *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio (Atti del seminario di S. Marino, 7-9 gennaio 1993)*, Torino 1996, 209 ss. Importanti considerazioni si rinvencono anche in D. Nörr, *'Causa mortis': auf den Spuren einer Redewendung*, München 1986, 36 ss. Si vedano pure C. Masi Doria, *Principi e regole. Valori e razionalità come forme del discorso giuridico*, in A. Lovato (a c. di), *Tra retorica e diritto. Linguaggi e forme argomentative nella tradizione giuridica. Incontro di studio Trani, 22-23 maggio 2009*, Bari 2011, 19 ss., e part. 37 ss., Ead., *'Liberorum bona ad patronos pertineat': su Calp. Flacc. decl. exc. 14*, in *Index* 40, 2012, 313 ss., e A.M. Rodríguez González, *'Duo testamenta' (Ps. Quint. decl. min. 308). El derecho en la escuela*, in *Athenaeum* 101/2, 2013, 569 ss. Evidenziano il percorso formativo comune del giurista, del futuro oratore e dell'avvocato G. Cossa, *I giuristi e la retorica*, in C. Baldus, M. Miglietta, G. Santucci, E. Stolfi (a c. di), *Dogmenschichte und historische Individualität der römischen Juristen. Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani. Atti del Seminario internazionale (Moltepulciano 14-17 giugno 2011)*, Trento 2012, 299 ss., L. Solidoro Maruotti, *Tra morale e diritto. Gli itinerari dell' 'aequitas'*, Torino 2013, 42 s., e M. Lentano, *Retorica e diritto* cit. 30, con bibliografia precedente alla quale si rinvia.

³² Lo sottolinea Lentano, *Retorica e diritto* cit. 30.

³³ *Liberi parentes alant aut vinciantur*: Sen. *Contr.* 1.1, 1.7, 7.4; Ps.-Quint. *decl. min.* 330 e 368; *liberi parentes in egestate aut alant aut vinciantur*: Ps.-Quint. *decl. mai.* 5.

³⁴ Meritano pure un rapido richiamo due passaggi della *Institutio oratoria* di Quintiliano, composta con ogni probabilità non oltre l'ultimo decennio del I sec. d.C., nei quali ricorre la stessa regola. Si tratta di 5.10.97: *Lex: qui parentes non aluerit, vinciantur. Non alit quis, et vincula nihilo minus recusat. Utitur fictione, si miles, si infans sit, si rei publicae causa absit*; e di 7.6.5: *Sed contra scriptum tribus generibus occurritur. Unum est, in quo ipso patet, semper id servari non posse: liberi parentes alant aut vinciantur: non enim alligabitur infans*.

blicate nei primi anni del I sec. d.C.³⁵, e su una delle diciannove *declamationes maiores* pseudoquintilianee³⁶, silloge tramandata fin dalla tarda antichità sotto il nome di Quintiliano³⁷, ma che raccoglie pezzi risalenti ad autori di scuole ed epoche diverse³⁸, oggi datati fra gli inizi del II ed il tardo III sec. d.C.³⁹. I casi ivi prospettati sono – come in genere tutti quelli delle declamazioni – intricati, decisamente improbabili, spesso distanti dalla vita reale, e si spingono in più occasioni oltre il limite del verosimile: e lo studente è chiamato a perorare di volta in volta le ragioni dell'una o dell'altra parte in gioco, mettendo in discussione le proprie capacità logiche ed argomentative, attraverso le quali può essere in grado di combattere qualunque ragionamento oppostogli.

Prendiamo le mosse da Sen. *contr.* 1.7⁴⁰:

³⁵ Tuttavia, in taluni casi era stato utilizzato anche materiale di epoca precedente, avendo Seneca Padre raccolto nella sua opera declamazioni udite nell'arco di circa settant'anni. Su Seneca e la sua opera si veda ora ampiamente E. Berti, 'Scholasticorum Studia'. *Seneca il Vecchio e la cultura retorica e letteraria della prima età imperiale*, Pisa-Roma 2007.

³⁶ Più in generale le *controversiae*, come osserva D. Mantovani, *I giuristi, i retori e le api. 'Ius controversum' e natura nella 'declamatio maior' XIII*, in *Sem. Compl.* 19, 2006, 205 ss. [= in D. Mantovani, A. Schiavone (a c. di), *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, Pavia 2007, 323], mettendo in risalto il contributo che offre al pensiero giuridico la tredicesima *declamatio maior* di Quintiliano, sono arringhe scolastiche che per loro natura possono essere considerate come «documenti pertinenti a un campo adiacente alla *iuris scientia*, la *iudicialis materia*» (espressione che lo studioso trae da Quint. *inst. or.* 2.10.1), che offrono «un accesso privilegiato al retroterra culturale (di parti, patroni e giudici, oltre che dei giuristi), nel quale si inseriscono». Si veda pure Id., *Declamare le Dodici tavole: una parafrasi di XII tab. V,3 nella 'declamatio minor' 264*, in R. van den Bergh, G. van Niekerk, P. Pichonnaz, P. Thomas, D. Kleyn, F. Lucrezi, e J. Mutton (a c. di), 'Meditationes de iure et historia': *Essays in Honour of Laurens Winkel, Fundamina. Editio specialis* 20/2, 2014, 597 ss. Sul contributo offerto dalla stessa declamazione si vedano inoltre A. Corbino, 'Actio in factum adversus confitentem'. *Quint. declam. maior XIII*, in C. Russo Ruggeri (a c. di), *Studi in onore di Antonino Metro* 1, Milano 2010, 511 ss., e L. Desanti, *La legge Aquilia: tra 'verba legis' e interpretazione giurisprudenziale*, Torino 2015, 175 ss.

³⁷ Sulla storia del testo della raccolta si veda specificatamente A. Stramaglia, *Le 'Declamationes maiores' pseudo-quintilianee: genesi di una raccolta declamatoria e fisionomia della sua tradizione testuale*, in E. Amato (a c. di), *Approches de la Troisième Sophistique. Hommages à J. Schamp*, Bruxelles 2006, 555 ss.

³⁸ Lo si desume anche dal fatto che i registri linguistici sono tra loro assai differenti.

³⁹ Per questa cronologia, dopo uno studio fondamentale di L. Håkanson, in *Unveröffentlichte Schriften* 1, *Studien zu den pseudoquintilianischen Deklamationen. 'Declamationes maiores'*, pubblicato postumo a c. di B. Santorelli, Berlin-Boston 2014, si veda ora [G. Krapinger]-A. Stramaglia, [Quintilian] *Der Blinde auf der Türschwelle (Größere Deklamationen, 2)*, Cassino 2015, 64 s., con i relativi riferimenti.

⁴⁰ L'edizione di riferimento di tutte le citazioni delle *Controversiae* di Seneca è quella di L. Håkanson, 'L. Annaeus Seneca Maior. *Oratorum et rhetorum sententiae, divisiones, colores*', Leipzig 1989.

LIBERI PARENTES ALANT AUT VINCIANTUR. Quidam alterum fratrem tyrannum occidit, alterum in adulterio deprehensum deprecante patre interfecit. A piratis captus scripsit patri de redemptione. Pater piratis epistulam scripsit: si praecidissent manus, duplam se daturum. piratae illum dimiserunt. Patrem egentem non alit.

Questo il tema⁴¹: un tale aveva ucciso un fratello perché era tiranno e l'altro, che aveva sorpreso in adulterio (con sua moglie). Catturato dai pirati⁴², aveva scritto al padre per ottenere il riscatto. Il padre, invece di riscattarlo, aveva chiesto agli stessi di mozzargli le mani, offrendo loro per questo il doppio della cifra richiesta. I pirati lo avevano liberato. Quando il padre era caduto in miseria, si era rifiutato di mantenerlo.

Il diniego del figlio era giustificato dal comportamento tenuto dal padre (considerato indegno del suo ruolo); un comportamento biasimevole, tale da cancellare i vincoli esistenti e liberarlo da ogni obbligo nei confronti di quest'ultimo:

<In> magnis sceleribus iura naturae intereunt: non magis tu pater es quam illi fratres.

Il padre accampava invece tale obbligo sul presupposto che aveva generato ed allevato il figlio:

'Genui', inquit, 'educavi': nempe istud beneficium et tyranno praestitisti et adultero⁴³.

Nello sviluppo successivo delle argomentazioni il problema viene impostato in questi termini⁴⁴:

Fere <omnes> hac usi sunt divisione: an lex causam nec patris nec filii aestimet, sed omnis pater a filio alendus sit. <LATRO> dixit legem hanc pro malis patribus scriptam esse; bonos etiam sine lege ali. <Si> non omnes alendi sunt, an hic

⁴¹ Il tema è stato definito da E. Pianezzola, *Spunti per un'analisi del racconto nel 'tema' delle 'Controversiae' di Seneca il vecchio*, in *Materiali e contributi per la storia della narrativa greco-latina* 3, 1981, 253 ss. [= *Percorsi di studio. Dalla filologia alla storia*, Amsterdam 2007, 254], come «un testo narrativo aperto», che «svolge in qualche modo una funzione di prologo, di introduzione cioè ad un dibattito». In esso si trovano personaggi-tipo senza nome, dei quali interessa solo il ruolo, e le informazioni fornite sono tutte minime ed essenziali, proprio per lasciare ai declamatori lo spazio per argomentare, colorando situazioni e personaggi.

⁴² I pirati erano figure particolarmente ricorrenti nel mondo della declamazione: interessante l'analisi svolta al riguardo da M. Lentano, *La figlia del pirata. Idee per un commento a Seneca, Controversiae I,6*, in *Annali Online di Lettere-Ferrara* 1, 2010, 89 ss.

⁴³ Entrambe le affermazioni si rinvengono in *Sen. contr.* 1.7.2.

⁴⁴ Mantovani, *I giuristi* cit. 327, rileva che nelle declamazioni l'interesse principale risiede proprio «negli argomenti cui si ricorre nella parte dimostrativa, che costituiscono il termine di paragone dei ragionamenti dei giuristi».

alendus sit. Hanc quaestionem Latro in haec divisit: an alendus sit, qui filium a piratis non redemit. hoc loco quaesit, an non potuisset redimere, an noluisset; deinde, <an> alendus sit, etiam si praecidi filii manus voluit. Novissime, an praecidi voluerit⁴⁵.

Ogni padre aveva diritto di essere nutrito, a prescindere dal proprio comportamento, oppure assumevano rilevanza situazioni che escludevano il dovere del figlio⁴⁶? Latrone – un retore spagnolo della prima generazione, il più noto tra quelli citati da Seneca, al quale questi spesso affidava l'espressione del proprio punto di vista – aveva osservato che la norma era stata scritta per i cattivi padri, in quanto i buoni si facevano mantenere senza bisogno di leggi, ponendo nel prosieguito del suo discorso una seconda questione più specifica: se avesse diritto ad essere mantenuto un padre che non aveva riscattato il figlio dai pirati (domandandosi se il padre non avesse potuto o non avesse voluto) e se questo diritto esistesse anche dopo aver tentato di far tagliare le mani al figlio, sempre che veramente questa fosse stata la sua volontà.

In altre parole, il punto centrale della questione, che nel testo in esame rimane aperta⁴⁷, è la persistenza o meno del dovere del figlio di prestare gli alimenti al padre⁴⁸ che versi in una situazione di indigenza, in considerazione dei com-

⁴⁵ Sen. *contr.* 1.7.11.

⁴⁶ Questa, come si può agevolmente evincere, è la prima *divisio* che viene prospettata, cioè la prima segmentazione del caso giuridico. Osserva J. Fairweather, *Seneca the Elder*, Cambridge 1981, 152 ss., che nelle *controversiae* si distinguono tre tipi di *quaestiones*: la *quaestio iuris* nella quale ci si chiede se l'azione sia legale, a cui segue la *quaestio aequitatis* nella quale ci si chiede se l'azione sia moralmente giusta, ed infine la *quaestio coniecturalis*, usata meno frequentemente, nella quale si congettura se un dato evento si sia verificato o meno. Si riscontra, dunque, una precedenza della *quaestio iuris* rispetto a quella *aequitatis* (che attiene al diverso piano dell'*oportere*, guardando all'azione da un punto di vista morale), a cui si giunge solo dopo aver verificato la liceità della condotta sulla quale si discute. In relazione a questo schema, Rizzelli, *Padri romani* cit. 14 s., non ravvisa un'antitesi dell'*aequitas* dei declamatori al «diritto positivo», come la ravvisava invece F. Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Milano 1938, 95 ss., ma piuttosto una sua integrazione.

⁴⁷ Ma questo è nella natura stessa delle *controversiae* scolastiche, programmaticamente non di parte.

⁴⁸ Dal padre il figlio ha ricevuto il dono della vita. Seneca, in contrasto con Ecatone, l'allievo di Panezio, considera questo un *beneficium*, e ne mette in rilievo la sua natura *sui generis*: il particolare beneficio concesso dal padre al figlio ha infatti un valore non paragonabile rispetto a qualsiasi ulteriore scambio di prestazioni normalmente collegato ad esso (il *beneficium*, pur essendo un gesto libero ed unilaterale, richiede il contraccambio, come afferma lo stesso Seneca in *de ben.* 2.32.1: «*Qui accepit*» inquit «*beneficium, licet animo benignissimo acceperit, nondum consumavit officium suum; restat enim pars reddendi*»: e la non restituzione ingenera discredito. Sull'argomento si veda in particolare R. Raccanelli, *Cambiare il dono: per una pragmatica delle relazioni nel 'de beneficiis'*, in G. Picone, L. Beltrami, L. Ricottilli, (a c. di), *Benefattori e beneficiati. La relazione*

portamenti assunti da quest'ultimo a seconda delle diverse circostanze che si possono verificare⁴⁹.

asimmetrica nel 'de beneficiis' di Seneca), poiché l'atto del dare la vita è assolutamente prioritario rispetto ad ogni altro. Lo afferma ancora Seneca in 3.29.3: «*Quidquid inquit «est, quod det patri filius, utique minus est, quia hanc ipsam dandi facultatem patri debet. Ita numquam beneficio vincitur, cuius beneficium est ipsum, quod vincitur»*. Continua in 3.30.1: «*Quidquid praestiti patri, etiam si magnum est, infra aestimationem paterni muneris est, quia non esset, si non genuisset»*. E poi in 3.34.1: «*Sed patris» inquit «beneficium est, quidquid facis, quidquid praestare illi potes»*. Conclude quindi in 3.35.4: «*Patris beneficia vinci a filii beneficiis non possunt. Quare? quia vitam accepit a patre, quam nisi accepisset, nulla dare beneficia potuisset»*. Nello stesso modo l'atto di dare la vita viene qualificato in Ps. Quint., *decl. min.* 368.1: *Magnum beneficium est lucem dare: ideo sunt parentes carissimi*. A ben guardare, la questione è più complessa di quella che appare, dovendosi aggiungere all'atto di dare la vita al figlio il suo allevamento e la sua educazione. Lo si legge sempre in Seneca, *de ben.* 3.31.3, dove si tende a dimostrare che l'atto di dare la vita, assunto isolatamente, non può configurarsi come un *beneficium*, essendo necessarie altre prestazioni che lo confermino e lo integrino: *Vis scire, quam non sit magnum beneficium vitam sic dare? exposuisses; nempe iniuria erat genuisse*. La distinzione tra nascita biologica e nascita sociale, in realtà, emerge solo in caso di conflitto tra padre naturale e padre adottivo; ne si trova traccia in Ps. Quint. *decl. min.* 278.8: *et ut breviter dicam, tu exposuisti, ego sustuli. Scio te coepturum altius, ut dicas: «genui»*. Appare appena il caso di sottolineare l'uso tecnico del verbo *tollere* con riferimento al padre adottivo: con evidente richiamo ad un rituale, quello del *tollere liberos*, del cui valore si è molto discusso in dottrina, e per il quale rinvio a L. Capogrossi Colognesi, *'Tollere liberos'*, in *Mélanges de l'École française de Rome* 102, 1990, 107 ss.; Id., *La famiglia romana, la sua storia e la sua storiografia*, in *Mélanges de l'École française de Rome* 122-1, 2010, 147 ss. Si vedano pure A. Romano, *'Tollere liberos': uomo, donna e potere*, in *'Sodalitas'. Scritti in onore di A. Guarino* 2, Napoli 1984, 881 ss.; L. Beltrami, *Il sangue degli antenati. Stirpe, adulterio e figli senza padre nella cultura romana*, Bari 1999, 119; e N. Santoro, *Sul 'tollere liberos'*, in *Index* 28, 2000, 273 ss. Merita infine un brevissimo richiamo, in considerazione del differente contesto, Sen. *contr.* 9.3, per il quale si rinvia a S. Puliatti, *Matrimonio e vincoli da parentela spirituale in età tardo antica*, in *Diritto@storia* 13, 2015. Del terzo libro del *de beneficiis* si è occupato ampiamente A. Mantello, *'Beneficium servile' – 'debitum naturale'*. *Sen. de ben.* 3.18.1 ss. – *D. 35.1.40.3 (Iav. 2 ex post. Lab.)*, Milano 1979, con particolare riferimento però al beneficio dello schiavo verso il proprio padrone, che Seneca considera sullo stesso piano rispetto a quello tra padre-figlio, in considerazione della «similare condizione di subalternità sociale che li individua in rapporto ai loro omologhi relazionali» (così R.R. Marchese, *Figli benefattori, figli straordinari. Rappresentazioni senecane dell'essere figlio*, Palermo 2005, 35); e a tal proposito è indicativo Sen. *de ben.* 3.29.1: *... vindicandumque ius beneficiis dandi servis, ut a filiis quoque vindicaretur*. Sul *beneficium* si vedano inoltre D. Nörr, *Ethik und Recht im Widerstreit? Bemerkungen zu Paul. (29 ad ed.) D. 13.6.17.3*, in *'Ars boni et aequi'. Festschrift für W. Waldstein zum 65. Geburtstag*, Stuttgart 1993, 271 ss.; G. Picone (a c. di), *Le regole del beneficio. Commento tematico a Seneca, 'De beneficiis', libro I*, Palermo 2013; G. Finazzi, *'Amicitia' e doveri giuridici*, in A. Corbino, M. Humbert, G. Negri (a c. di), *'Homo', 'caput', 'persona'. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, Pavia 2010, 692 ss., con particolare riferimento alla relazione tra *beneficium* e rapporti giuridici produttivi di obbligazione.

⁴⁹ Segnala la rilevanza della questione L. Beltrami, *I doveri alimentari 'erga parentes'*, in R. Raffaelli, R.M. Danese, S. Lanciotti (a c. di), *'Pietas' e allattamento filiale. La vicenda l' 'exemplum' l' iconografia (colloquio di Urbino, 2-3 maggio 1996)*, Urbino 1997, 83, che però si esprime

Una situazione per alcuni versi analoga è prospettata in Ps. Quint. *Decl.* 5⁵⁰, il cui titolo è *Aeger redemptus*⁵¹, con riferimento alla stessa norma scolastica:

LIBERI PARENTES IN EGESTATE AUT ALANT AUT VINCANTUR. Quidam duos filios habebat, frugi et luxuriosum. Peregre profecti sunt capti a piratis. Luxuriosus languere coepit. Ambo de redemptione scripserunt. Pater universis bonis in <n> ummum⁵² redactis profectus est. Dixerunt illi praedones non attulisse illum nisi unius pretium, et eligeret utrum vellet. Aegrum redemit. Qui, dum revertitur, mortuus est. Alter ruptis vinculis fugit. Alimenta poscitur. Contradicit.

Due fratelli, uno *frugi* e l'altro *luxuriosus*, erano stati catturati dai pirati. Il padre aveva (s)venduto tutti i propri beni per riscattarli dalla prigionia, ma la somma richiesta era troppo alta per ottenere la liberazione di entrambi. Costretto a scegliere – evidentemente in una situazione di emergenza – questi aveva optato per il *luxuriosus*, che durante la prigionia era caduto malato (da qui il titolo della declamazione), e che peraltro era morto subito dopo il ritorno a casa. L'altro nel frattempo era riuscito ugualmente a liberarsi e a rientrare in patria. Al suo rientro si era rifiutato di prestare gli alimenti al padre, ridotto in miseria a seguito del riscatto pagato ai pirati.

Particolare interesse suscita la difesa del padre il quale, dopo aver spiegato le ragioni della scelta tra due figli entrambi prigionieri (scelta che era ricaduta proprio sul figlio moralmente squalificato, che dal punto di vista del figlio rimasto in prigionia era meno meritevole della misericordia paterna)⁵³, richiamava

in termini di «natura assoluta o relativa» del diritto del padre, sulla quale di volta in volta la difesa dell'una o dell'altra posizione poneva l'accento.

⁵⁰ L'edizione di riferimento è anche in questo caso quella di L. Håkanson, 'Declamationes XIX maiores Quintiliano falso ascriptae', Stuttgart 1982. Sono però più in generale da segnalare le diverse note critiche di A. Stramaglia, *Note critiche ed esegetiche alle declamazioni maggiori pseudo-quintiliane*, in *Graeco-Latina Brunensia* 14, 2009, 305 ss.; Id. *Note critiche ed esegetiche alla V Declamazione maggiore pseudo-quintiliana ('Aeger redemptus')*, in *Invigilata lucernis* 37, 2015, 105 ss.

⁵¹ Per ogni declamazione il titolo o è riassuntivo della situazione descritta, denotandone in breve il contenuto, o del personaggio intorno al quale si impernia. Sull'argomento si veda più specificatamente R. Tabacco, *Schemi narrativi nelle declamazioni maggiori pseudoquintiliane*, in A. Garzya (a c. di), *Metodologia della ricerca sulla tarda antichità*, Napoli 1989, 551 ss.

⁵² Qui Stramaglia, *Note critiche* cit. 305 s., preferisce invece la tradizionale lezione *in unum* (unanime nei codici), ritenendo, mi sembra a ragione, non necessaria l'emendazione proposta da Håkanson.

⁵³ Scelta sulla quale si sofferma M. Lentano, 'Quid magis debuerit optare'. *Declamazione latina e «dilemma parentale»*, in *Studi italiani di filologia classica*, IV serie 13/1, 2015, 39, sottolineandone la difficoltà, in quanto «l'oltrepassante e l'oltrepassato si identificano sulla medesima figura parentale, quella del figlio». Ne deriva pertanto che per effettuarla il padre era stato costretto ad individuare altri criteri distintivi rispetto a quello (relativamente più semplice) della posizione occupata nella cerchia parentale.

più di una volta la *pietas*⁵⁴, anche con riferimento al nutrimento dovutogli⁵⁵. Rileva inoltre la giustificazione alla richiesta paterna – qui sostenuta peraltro con particolare vigore – come mera restituzione degli alimenti ricevuti dal figlio durante l'infanzia:

*Parentibus vero liberi non praestatis alimenta, sed redditis. Quanto, dii deaeque, breviora, quanto minora pro tot infantiae, tot pueritiae sumptibus, tam variis vel abstinentissimae iuventutis impendiis! [...] non est beneficium quod pascitis, sed est facinus quod negatis*⁵⁶.

Detta restituzione era comunque destinata a rimanere inadeguata, essendo inferiore per durata e per entità rispetto a quanto erogato dal padre lungo tutto l'arco della vita del figlio, dal momento della sua nascita⁵⁷: con la conseguenza di andare a considerare quello della nutrizione del padre in difficoltà economiche come un dovere che esulava da ogni valutazione relativa al comportamento assunto da quest'ultimo nel tempo successivo⁵⁸.

⁵⁴ Sulla *pietas*, in particolare in relazione alla *patria potestas*, come obbligazione reciproca tra genitori e figli, si veda l'accurata analisi di R. Saller, *Patriarchy, Property and Death in the Roman Family*, Cambridge 1994, 105 ss., e part. 110. Si veda pure Id., *I rapporti di parentela* cit. 522 s.

⁵⁵ Ps. Quint. *decl.* 5.7; 5.11; 5.21; 5.22 e 5.23. Non può sfuggire anche l'*impietas haec* che si legge in 5.9, con riferimento al figlio che si rifiutava di nutrire il padre.

⁵⁶ Ps. Quint. *decl.* 5.7.

⁵⁷ Sull'argomento si veda M. Lentano, 'Signa culturae'. *Saggi di antropologia e letteratura latina*, Bologna 2009, 30 (dove sono raccolti scritti precedenti dell'A., riveduti, aggiornati bibliograficamente e il più delle volte rimaneggiati), il quale evidenzia come l'atto di nutrire i genitori non sia qualificato nella declamazione come un *beneficium*.

⁵⁸ Completamente opposta sarà la posizione assunta da Ennodio nella *dictio* 21 (che riporto nell'edizione di F. Vogel, *MGH*, A.A. 7, Berlin 1885), composta agli inizi del VI secolo, nella quale in un caso sostanzialmente identico a quello della declamazione pseudo-quintiliana, descritto nelle battute iniziali, il figlio si opponeva alla prestazione di alimenti nei confronti del padre affermando: *Gauderem, cognitores amplissimi, evasisse me pedorem carceris, vincla piratarum, nisi regresso mihi myoparonum loco pater existeret. Quaerit a me alimenta, quem nec auro ab hostibus nec lacrimis liberavit. Putat quod illi debeat regressus eius proficere, quem cum potuit non redemit. Frustra pastum beneficio legis inplorat, qui factis tuis naturae iura solvisti. Exhiberi victum patribus ius decernit. Non est tantummodo sacramentum istud in nomine. Dicat vel pirata, si pater es (21.4). Ancora: Lex dicit 'aut alat aut vincitur'. Clamat pater: 'pastus iste parenti, vel si non redimat, iam debetur' ... Crede mihi, lex cum parentem locuta est, non tacuit redemptorem: hortata est iussit extorsit universa sufficienter impleri religiosi operis sacramenta per nomina. Calamitas mea sensus tuos ad huius rei intellectus obnubit: redemptio filii, quae est in diligentia necessitudinis, esse non potuit et in praeceptis (21.27). Infine: Reos nulla defendit auctoritas, in facinorosis sacramenta nominis evanescent (21.32). Emerge qui chiaro il principio che se in talune situazioni il padre non si comportava da padre, il figlio non era tenuto ad adempiere agli *officia naturae*: in questa prospettiva, dunque, il diritto del padre poteva venir meno in considerazione del comportamento tenuto dallo*

Anche come restituzione del nutrimento ricevuto viene prospettato il dovere di prestare gli alimenti in Sen. *contr.* 7.4: in questo caso però si discute della spettanza degli alimenti alla madre, e il riferimento specifico è alla restituzione del nutrimento ricevuto dal figlio durante i mesi della gravidanza, l'unico indiscutibilmente materno⁵⁹.

Leggiamo prima il tema, nella sua consueta *brevitas*:

Sen. *contr.* 7.4: *LIBERI PARENTES ALANT AUT VINCIANTUR. Quidam, cum haberet uxorem et ex ea filium, peregre profectus est. A piratis captus scripsit de redemptione epistulas uxori et filio. Uxor flendo oculos perdidit. Filium euntem ad redemptionem patris alimenta poscit; non remanentem alligari volt.*

Un tale, che aveva una moglie e un figlio, era partito per un lungo viaggio. Catturato dai pirati, aveva scritto ad entrambi per ottenere il riscatto. La moglie, a forza di piangere l'assenza del marito, aveva perduto la vista. Il figlio avrebbe dovuto scegliere se partire per riscattare il padre o restare accanto alla madre cieca, mantenendola. Aveva scelto di partire, ma la madre ne aveva chiesto la restrizione in catene per aver omesso l'obbligo di prestarle gli alimenti.

Emerge subito un contrasto di doveri per il figlio: da un lato quello – comunque discutibile – di provvedere a prestare gli alimenti alla madre, cui questi era legato da un vincolo di sangue, dall'altro quello nei confronti del padre prigioniero dei pirati, ritenuto prevalente dal figlio stesso.

Ma ai fini dell'indagine proposta quella che interessa è la difesa della madre, affidata al brillante retore Albucio Silo che, come si è già detto, poneva l'accento sulla restituzione da parte del figlio del nutrimento ricevuto durante la gestazione:

*Ergo tu, adulescens, matri tuae ne decem mensum quidem alimenta reddes*⁶⁰?

stesso. Sui rapporti tra la replica di Ennodio e la declamazione della quale ci stiamo occupando si vedano L. Håkanson, *Die quintilianischen Deklamationen in der neueren Forschung*, in ANRW. 2.32.4, Berlin-New York 1986, 2285 ss.; M. Winterbottom, *Ennodius, Dictio 21*, in B.J. Schröder - J.P. Schröder (a c. di), *'Studium Declamatorium': Untersuchungen zu Schulübungen und Prunkreden von der Antike bis zur Neuzeit*, München 2003, 275 ss., e B. Bureau, *Ennode de Pavie adversaire de «Quintilien»*. *Ethique et éloquence autour de la controverse 'liberi parentes alant aut vinciantur' (Ennod. Dict. 21, Ps. Quint. Decl. Maior. 5)*, in M. Ledentu (a c. di), *Parole, 'Media', Pouvoir dans l'Occident Romain. Hommages offerts au Professor Guy Achard*, Lyon 2007, 147 ss.

⁵⁹ Va qui rimarcato con Lentano, *'Signa culturae'* cit. 41, che una volta che l'embrione «è venuto alla luce è suo padre a sollevarlo, suo padre a ordinare di alimentarlo: dalla sfera naturale del ventre si è ormai passati a quella culturale della *potestas* paterna».

⁶⁰ Sen. *contr.* 7.4.1. È opportuno rimarcare il dubbio sulla spettanza del nutrimento alla madre, espresso in 7.4.3: *an lex quae de alendis parentibus lata esset ad patris tantum pertineret*. Buteone nello stesso luogo affermava che la restrizione in catene (quale sanzione prevista dalla legge in caso di violazione del dovere di prestare gli alimenti) richiedeva per essere irrogata una

Nei due casi appena presi in considerazione, dunque, la prestazione degli alimenti ai *parentes* veniva configurata come un contraccambio di quanto ricevuto, un 'debito' che doveva essere assolutamente saldato: ed è evidente che «il mettere in luce tale natura del vincolo dà forza alle ragioni di chi chiede gli alimenti»⁶¹, rendendo ineludibile il dovere del figlio.

Riprendendo le fila del discorso, una norma scolastica, riprodotta in diverse occasioni, con riferimento a situazioni al limite del verosimile, imponeva ai figli l'obbligo di prestare gli alimenti ai genitori, sotto pena di essere messi in catene: e negli argomenti difensivi da un lato veniva invocata dai retori la *pietas*⁶², la *miserericordia*, dall'altro il modello culturale al quale gli stessi facevano riferimento era quello della necessaria restituzione di quanto ricevuto sin dal momento della nascita.

Infine, in questa prospettiva, spunti interessanti si possono rinvenire in Sen. *contr.* 1.1, dove ancora una volta si fa riferimento alla stessa norma:

LIBERI PARENTES ALANT AUT VINCIANTUR. Duo fratres inter se dissidebant; alteri filius erat. Patruus in egestatem incidit. Patre vetante adulescens illum aluit; ob hoc abdicatus tacuit. Adoptatus a patruo est. Patruus accepta hereditate locuples factus est, egere coepit pater; vetante patruo alit illum. Abdicatur.

Partiamo anche questa volta dal tema. Due fratelli erano in forte disaccordo

potestas estranea ad una donna, rendendo così plausibile nel mondo romano, a differenza di quello greco, lo scagionamento del figlio dall'accusa di aver abbandonato la madre in difficoltà. Solo al padre infatti, si legge ancora nel testo, erano attribuiti tutti i privilegi: *Illis omnia privilegia data et ipsam poenam non alentium signum esse non muliebris potestatis*; Romano Ispone, invece, in 7.4.4 argomentava affermando che un figlio non poteva servire altri che suo padre, essendo sciolto da ogni diversa servitù: *Filius, inquit, familiae nulli poterit servire nisi patri; omni alia servitute liber est*. Sembra qui sottintendersi, pertanto, una posizione legata al rapporto potestativo e non di natura assistenziale. Uno sviluppo del pensiero giuridico sull'argomento è testimoniato da un passo di Ulpiano, conservato in D. 25.3.5.2 (2 *de off. cons.*), dal quale emerge, in ragione dell'*aequitas* e della *caritas sanguinis*, l'obbligo alimentare nei confronti degli ascendenti, senza più distinzione tra *pater* e *mater*, includendo anche gli avi dell'uno e dell'altra, probabilmente anche a seguito dell'evoluzione del pensiero espresso da Labeone, così come riportato in D. 27.3.1.4 (Ulp. 36 *ad ed.*), del quale in precedenza si è discusso: *Utrum autem tantum patrem avumve paternum proavumve paterni avi patrem ceterosque virilis sexus parentes alere cogamur, an vero etiam matrem ceterosque parentes et per illum sexum contingentes cogamur alere, videndum. et magis est, ut utrobique se <iudex> interponat, quorundam necessitatibus facilius succursus, quorundam aegritudini: et cum ex aequitate haec res descendat caritateque sanguinis, singulorum desideria perpendere <iudicem> oportet.*

⁶¹ È quanto afferma Beltrami, *I doveri alimentari* cit., 89.

⁶² Quella *pietas* che Erasmo da Rotterdam evidenzierà nei suoi *Adagia*, richiamando la norma scolastica: *Extat autem lex pietatis magistra, quae edicit, ut liberi parentes alant aut vinciantur* (901).

tra loro⁶³. Uno dei due aveva un figlio. Lo zio era caduto in miseria. Nonostante il divieto del padre, il nipote misericordioso gli aveva prestato gli alimenti. Disconosciuto dal padre attraverso l'*abdicatio*⁶⁴, il figlio non aveva protestato⁶⁵, ed era stato adottato dallo zio. Lo zio, ricevuta una cospicua eredità, era diventato ricco⁶⁶. Il padre naturale, nel frattempo, a sua volta si era ridotto in miseria e il figlio, nonostante il divieto dello zio, gli aveva prestato gli alimenti. Anche in questo caso il figlio era stato disconosciuto (dallo zio)⁶⁷.

A prescindere da altre problematiche che il caso può suscitare, concentriamo l'attenzione sulla prestazione degli alimenti al padre: il figlio andava contro la volontà dell'attuale *pater* (adottivo) per ottemperare al dovere di prestare gli alimenti al padre naturale, che prima lo aveva disconosciuto. Come nella vicen-

⁶³ Sui motivi dell'odio tra i due fratelli (dei quali dal tema non sappiamo nulla), indicati solo dalla relazione di parentela che li lega, dedica alcune riflessioni G. Danesi Marioni, *Il tragico scenario delle guerre civili nella prima controversia di Seneca retore*, in *Prometheus* 29, 2003, 151 ss.

⁶⁴ L'istituto dell'*abdicatio* domina nel mondo declamatorio: e, come afferma G. Rizzelli, *Sen. contr. 2.4 e la legislazione matrimoniale augustea. Qualche considerazione*, in *Index* 40, 2012, 272 ss., ogni declamatore sembra di volta in volta attribuirle, sia pur entro certi limiti, i contenuti che gli appaiono più funzionali all'organizzazione del proprio discorso (sull'argomento si veda pure M. Wurm, '*Apokeryxis*', '*Abdicatio*' und '*exhereditio*', *Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte* 69, München 1972). Non altrettanto si può dire per l'*abdicatio* nel mondo giuridico: l'unica traccia si rinviene in un rescritto di Diocleziano e Massimiano riprodotto in C. 8.46.6, del 287-288, su cui si veda ampiamente, dopo R. Düll, '*Iudicium domesticum*', '*abdicatio*' und '*apoceryxis*', in *ZSS.* 63, 1943, 54 ss.; S. Sciortino, *C. 8.46.6: Brevi osservazioni in tema di 'abdicatio' ed 'APOKHRUXIS'*, in *AUPA.* 48, 2003, 333 ss., al quale si rinvia. Comunemente l'*abdicatio* si intende come un potere del *pater familias* di ripudiare il figlio indegno (forse solo quello naturale, discutendo i retori su quello adottivo: un elenco di fonti è in Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani* cit. 264, ntt. 3 e 6), troncando ogni legame con lui. Pare però che l'istituto lasciasse il *filius familias* ancora nella *potestas* del *pater*, che poteva essere perduta con separata *emancipatio*, e che non comportasse la modifica della condizione di *suus* e la conseguente perdita dei diritti successori, occorrendo a tal fine un'apposita *exhereditio*: il che lascia presumere che si trattasse di un semplice ripudio morale. Si veda a tal proposito M. Regali, *Osservazioni su alcuni aspetti retorici della 'declamatio maior' IX dello Pseudo-Quintiliano*, in *SCO.* 35, 1985, 161. Sull'argomento si vedano pure specificatamente Masi Doria, '*Bona libertorum*' cit. 316 ss., e Lentano, *Retorica e diritto* cit. 79 ss. e 132 s., con articolata bibliografia.

⁶⁵ Invero, era possibile che il figlio contestasse l'*abdicatio* inflitta dal padre, ritenendola ingiusta. Numerosi sono i temi di *controversiae* scolastiche che si fondano su *abdicatioes* contestate dai destinatari, i quali chiedevano una sorta di reintegrazione nella famiglia di provenienza: *Abdicare et recusare liceat*, recita a tal proposito una norma scolastica.

⁶⁶ Pianezzola, *Spunti per un'analisi del racconto* cit. 257, sottolinea il fatto che nel tema veniva spiegato il motivo dell'improvviso arricchimento dello zio, mentre non si faceva menzione del motivo dello stato di bisogno del padre, così come di quello dello zio.

⁶⁷ A tal proposito Casamento, '*Finitimus oratori poeta*' cit. 73, evidenzia la forzatura della doppia *abdicatio* alla quale era stato sottoposto il giovane.

da richiamata in precedenza, pure in questa c'è una trasgressione, dettata da un contrasto di doveri⁶⁸: il dovere dell'obbedienza al padre adottivo e quello della prestazione degli alimenti al padre naturale, tra loro divisi da un odio implacabile. Ma il contrasto qui è ancor più sentito perché quello che lo viveva era un *filius* rispettoso dei legami parentali e propenso ad aiutare chiunque si trovasse in una situazione di difficoltà⁶⁹, per il quale di volta in volta tra *abdicationes* e adozioni la vita si trasformava turbinosamente.

Numerosi sono i retori, anche di diverse generazioni, che nella *controversia* partecipano al dibattito⁷⁰. In 1.1.13 viene menzionato Latrone, il quale nel difendere la posizione del figlio prospettava una serie di *divisiones*. Esaminiamole:

LATRO illas quaestiones fecit: divisit in ius et aequitatem, an abdicari possit, an debeat. <An possit> abdicari sic quaesit: an necesse fuerit illum patrem alere, et ob id abdicari non possit, quod fecit lege cogente. Hoc in has quaestiones divisit: an abdicatus non desinat filius esse; an is desinat qui non tantum abdicatus, sed etiam ab alio adoptatus est. Etiam si filius erat, an quisquis patrem non alu<er>it puniatur, tamquam aeger, vinctus, captus; an aliquam filii lex excusationem accipiat; an <in> hoc accipere potuerit. An abdicari debeat, per hoc quaesit: an, etiam si ille indignus fuit, qui aleretur, hic tamen recte fecerit, qui aluit; deinde, an dignus fuerit, qui aleretur.

Per comprendere la liceità del disconoscimento, Latrone si chiedeva preliminarmente se il figlio fosse obbligato a prestare gli alimenti al padre e se in considerazione di ciò non fosse possibile disconoscerlo, avendo questi fatto quanto la norma gli imponeva. Suddivide poi ulteriormente, ponendo le seguenti questioni: in primo luogo se un figlio disconosciuto perdesse la propria qualità; poi se la perdesse quel figlio che non era stato solo disconosciuto ma anche ripudiato da un altro; nel primo caso, se un figlio non avesse prestato gli alimenti al padre avrebbe dovuto essere sempre punito, anche se malato, carcerato o prigioniero di guerra; ancora, si chiedeva se la legge ammettesse qualche eccezione, e se in questa circostanza fosse possibile ammetterla. Per comprendere se il disconoscimento fosse stato equo, e dunque giustificabile, occorre chiedersi se non

⁶⁸ Mette in rilievo questo aspetto Y. Thomas, *Paura dei padri e violenza dei figli: immagini retoriche e norme di diritto*, in E. Pellizer e N. Zorzetti (a c. di), *La paura dei padri nella società antica e medievale*, Roma-Bari 1983, 129 s., considerando che qui è la stessa *patria potestas* a dare inevitabilmente luogo al conflitto.

⁶⁹ Sen. *contr.* 1.1.7: *Quid obicis, pater? <Puto misericordiam>* fa dire Cestio Pio, celeberrimo declamatore e oratore forense, al figlio.

⁷⁰ Nella *controversia* venivano infatti richiamati sia i retori della prima generazione, come Latrone, Albucio Silo, Cestio Pio e Marullo, sia quelli più giovani, tra i quali spicca Alfio Flavio, allievo di Cestio Pio.

avesse agito correttamente chi aveva prestato gli alimenti, anche se chi era stato soccorso non fosse stato degno; infine, se invece fosse stato degno.

Come affermava nel prosieguito Gallione, sviluppando il primo quesito posto da Latrone, il figlio non poteva non nutrire il padre naturale⁷¹, dovendo rispettare la norma che glielo imponeva:

*GALLIO quaestionem primam Latronis duplicavit sic: licuit mihi alere etiam te vetante; deinde non licuit non alere*⁷².

La disobbedienza al padre adottivo da parte del figlio, il quale prestando gli alimenti aveva mostrato sentimenti di compassione nei confronti del padre naturale in condizione di indigenza (sentimenti che ancor prima lo stesso aveva mostrato nei confronti dello zio), era dunque inevitabile.

D'altro canto, continuava Gallione nella sua strategia argomentativa, questi sentimenti appartengono alla natura umana⁷³:

Adfectus nostri in nostra potestate sunt. Quaedam iura non scripta, sed omnibus scriptis certiora sunt: quamvis filius familiae sim, licet mihi et stipem porrigere mendico et humum cadaveri <inicere>.

Al divieto paterno di prestare gli alimenti veniva opposta dal retore una 'legge non scritta', che imponeva la *pietas* e la *misericordia*: precetti etici di grande valore nella cultura romana, che gradualmente erano stati trasformati in obbligo giuridico⁷⁴, anche – si potrebbe ipotizzare – grazie alle riflessioni offerte dal materiale declamatorio.

⁷¹ Un vincolo, quello naturale, che evidentemente ancora legava in un certo qual modo il figlio al padre, nonostante l'avvenuta estinzione di quello potestativo a seguito dell'*adoptio*. Sulla rilevanza, anche in alcuni casi giuridica, di questo vincolo si è espressa in particolare C. Russo Ruggeri, *La 'datio in adoptionem' 1. Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana ed imperiale*, Milano 1990, 130 ss.; Ead. '*Iudicium domesticum*' e '*iudicium publicum*' in *Cic. De fin. 1.7.24*, in *SDHI*. 75, 2009, 517 s. Si veda pure A. Ramon, *Repressione domestica e persecuzione cittadina degli illeciti commessi da donne e 'filii familias'*, in L. Garofalo (a c. di), *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese* 3, Padova 2015, 632.

⁷² *Sen. contr.* 1.1.14.

⁷³ Si veda anche Cic. *ad Att.* 9.9.2: *...in quo tanta vis sceleris futura est, ut, cum parentes non alere nefarium sit, nostri principes antiquissimam et sanctissimam parentem, patriam, fame nefanda putent ...* Più in generale l'autore di *Rhet. ad Herenn.*, facendo riferimento ad una legge di natura osservata *cognitionis aut pietatis causa*, in 2.19 afferma: *natura ius est quod cognitionis aut pietatis causa observatur, quo iure parentes a liberis et a parentibus liberi coluntur.*

⁷⁴ Imprescindibile al riguardo la lettura di F. Citti, '*Quaedam iura non lege, sed natura*': *Nature and Natural Law in Roman Declamation*, in E. Amato, F. Citti, B. Huelsenbeck (a c. di), *Law and Ethics in Greek and Roman Declamation*, Berlin-München-Boston 2015, 95 ss.

IV. *Dalla coscienza sociale alla norma giuridica*

Adottate queste premesse, si può affermare che la norma scolastica *LIBERI PARENTES ALANT AUT VINCIANTUR* non rispecchiava un dovere giuridico del figlio di alimentare il padre, essendo stato tale dovere regolamentato solo nel corso del principato, di certo a partire dal tempo di Antonino Pio, ma forse anche già da quello di Adriano.

La norma rispecchiava invece quella consapevolezza, maturata negli ambienti culturali del I secolo a.C., che aiutare i genitori in difficoltà economica era un gesto di *pietas*, i cui doveri erano radicati nella *natura*. Esisteva tutta una sfera di doveri privi di sanzione giuridica, che ugualmente erano ritenuti vincolanti nella coscienza sociale: ed è questo il punto centrale della questione.

Sono infatti personalmente convinta che una più generale intuizione di Mario Lentano possa trovare la sua migliore dimostrazione nel caso del nutrimento del *pater* indigente da parte del figlio. Sostiene infatti lo studioso che «le leggi cui fa riferimento la declamazione, quelle leggi per tanti versi lontane dalla giurisprudenza reale, sembrano infatti tese proprio a colmare lo iato tra norme giuridiche e doveri morali...: esse operano nel senso di ampliare la sfera della *regula iuris* incorporando in essa pratiche e doveri che a Roma appartenevano all'ambito dell'etica più che a quello della norma codificata. La declamazione, in altri termini, sembra operare una formalizzazione di norme che nella cultura romana rimanevano piuttosto affidate ai meccanismi regolativi del costume: dietro l'escogitazione di norme fittizie si coglie spesso la tendenza, tutt'altro che arbitraria o casuale, a trasferire e inglobare nel campo giuridico pratiche che nel mondo 'reale' afferivano semmai all'ambito degli obblighi morali, secondo un processo che si potrebbe definire di *giuridicizzazione* dell'etica»⁷⁵.

In altre parole, è plausibile ipotizzare che la norma scolastica, formalizzando nel suo mondo parallelo precetti etici particolarmente cogenti in leggi positive, sia pur fittizie, sia stata il primo tassello per la 'giuridicizzazione' del dovere morale del sostentamento degli ascendenti e dei discendenti in difficoltà. I giuristi, come si è detto in precedenza, avevano alle loro spalle un'accurata forma-

⁷⁵ Lentano, '*Signa culturae*' cit. 53, Id., *Rhetorica e diritto* cit. 36. Si veda pure C. Humfress, *Law and Custom under Rome*, in A. Rio (a c. di), *Law, Custom and Justice in Late Antiquity and the Early Middle Ages*, London 2011, 23 ss. In una prospettiva parzialmente diversa sul rilievo giuridico dell'obbligo di alimentare i genitori in difficoltà si colloca G. Rizzelli, *Modelli di follia nella cultura dei giuristi romani*, Lecce 2014, 9 ss., il quale preferisce parlare di 'legificazione' dei *mores* nelle declamazioni piuttosto che di 'giuridicizzazione' degli stessi, in quanto essi appaiono già riconosciuti dalla cultura cui appartengono i declamatori del *corpus* senecano quali parti del *ius* della *civitas*. Si veda pure Id., *Padri romani* cit. 30 s.

zione retorica, della quale le controversie di scuola costituivano parte integrante, e questa norma, e ancor di più gli argomenti addotti dai vari retori nella parte dimostrativa delle stesse, erano stati in grado di sollecitare la loro attenzione sull'argomento, giocando a mio avviso un ruolo decisivo nelle elaborazioni successive, che costituivano l'ultimo anello di una lunga catena.

Se ne sente, in fondo, l'eco in D. 27.3.1.2 (Ulp. 36 *ad ed.*), ove il giurista severiano, riportando le affermazioni di Giuliano, sottolineava l'importanza del giudizio sociale conseguente al mancato nutrimento della madre o della sorella del pupillo che versavano in una situazione di indigenza.

A differenza del dovere nei confronti del padre, che in età più antica si giustificava, seppur implicitamente, alla luce della *patria potestas* e degli indiscussi poteri assoluti dalla stessa derivanti⁷⁶, quello nei confronti della madre o della sorella era invece un dovere di natura esclusivamente assistenziale, essendo sia l'una sia l'altra escluse da quella *potestas* che non lasciava spazio all'autonoma volontà di altri che non fosse il *pater*⁷⁷: e lo stesso discorso è sotteso al

⁷⁶ Com'è ben noto, il *pater familias* sin dall'alta antichità non solo poteva, nell'ambito del proprio potere disciplinare, esporre e mettere a morte i propri figli, ma li poteva anche vendere a terzi. Ovidio in *met.* 8.738-878 racconta la sua versione del caso – estremo – dell'empio Erisictona (di cui si è occupata ampiamente Beltrami, *I doveri alimentari* cit. 98 ss.) il quale, dopo aver dato fondo ai propri beni, approfittando evidentemente dei poteri che gli derivavano dalla *patria potestas*, aveva venduto la figlia come schiava per procurarsi cibo. A loro volta poi, appare appena il caso di ribadirlo, i figli non potevano essere tenuti ad alcun obbligo nei confronti del padre, essendo gli stessi del tutto privi di capacità patrimoniale. Sul *ius vitae ac necis* nella declamazione latina si veda in particolare B.M.C. Breij, 'Vitae necisque potestas' in *Roman Declamation*, in *Advances in the History of Rhetoric* 9, 2006, 55 ss.; Id., *The Son Suspected of Incest with His Mother (Major Declamations, 18-19)*, Cassino 2015, 18 s., con attenta bibliografia pregressa. Più in generale si è occupato dell'argomento M.E. Vesley, *Father-Son Relations in Roman Declamation*, in *The Ancient History Bulletin* 17, 2003, 159 ss. Per un ragguaglio sui poteri riconosciuti al *pater* si veda F. Lamberti, *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino 2014, 2 ss.

⁷⁷ Nell'evoluzione successiva un testo di Ulpiano, D. 27.10.4 (38 *ad Sab.*), per Rizzelli, *Padri romani* cit. 112 nt. 270, a torto sospettato nella chiusa, mette a confronto il potere paterno con quello materno, guardando entrambi nella stessa prospettiva della *pietas* nei rapporti familiari: *Furiosae matris curatio ad filium pertinet: pietas enim parentibus, etsi inaequalis est eorum potestas, aequa debetur*. La madre, afferma Ulpiano, è anch'essa titolare di un potere, sebbene *inaequalis* rispetto a quello del padre. Forse, come ipotizza ancora Rizzelli, *op. loc. cit.*, il giurista pensa «ad un potere riconducibile all'autorevolezza di chi ha dato il beneficio della vita ed al rispetto dovuto al più anziano (dell'*auctoritas* materna parlano le fonti: ad esempio, Quint. *inst.* 6.5.9 e Svet. *Vesp.* 2.2), diverso per il padre e per la madre solo per intensità (a motivo della maggiore autorevolezza del primo), non per qualità (qualcosa di simile all'*aequum ius patris ac matris* che le madri rivendicherebbero, come lamenta il padre di [Quint.] *decl.* 19.5, costretto a ricordare che ai soli padri è dato l'*arbitrium vitae necisque*: puntualizzazione che acquista senso in un ragionamento che non presupponga tale facoltà inerente alla *patria potestas*, la cui esistenza

ragionamento di Labeone in D. 27.3.1.4 (Ulp. 36 *ad ed.*), tutto incentrato sulla prestazione degli alimenti alla madre. Tale obbligo, come abbiamo visto in Sen. *Contr.* 7.4, era stato particolarmente discusso tra i retori, che si ponevano dubbi in ordine alla sua legittimità e al suo fondamento, proprio in considerazione dell'esclusione della madre da quel rapporto potestativo.

Ma la norma scolastica era servita anche ad esplicitare, rendendolo evidente, quel dovere del figlio nei confronti del *pater*, per il quale una specifica disciplina giuridica poteva apparire pleonastica finché il modello di riferimento era quello della famiglia patriarcale arcaica originaria⁷⁸, di per sé stessa in grado di fornire la sicurezza del sostentamento ad un padre che si trovasse in uno stato di bisogno⁷⁹.

In definitiva, il passaggio da obbligo morale e sociale di assistenza ai parenti in difficoltà ad obbligo giuridico potrebbe aver trovato il suo germe nell'universo virtuale rappresentato dal materiale declamatorio, che in un certo qual modo era stato in grado di influenzare – attraverso l'utilizzo di «schemi di pensiero che orientano l'agire sociale»⁸⁰ – la riflessione giurisprudenziale, aprendo così un'importante breccia nel mondo del diritto, in costante osmosi con il mondo che lo circondava. Forse, come da molti si sostiene, attingendo a modelli greci, ma non senza criterio. La trasformazione era infatti più che possibile, anche nel mondo romano: e la sua evoluzione successiva è un dato incontrovertibile a riprova.

Laura d'Amati
Università di Foggia
laura.damati@unifg.it

altrimenti il padre potrebbe far direttamente valere)». Sulla *potestas* materna si veda assai recente L. Pepe, 'Civis' romana. *Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Lecce 2016, 93.

⁷⁸ Più in generale sull'argomento si veda C. Cascione, *Antichi modelli familiari e prassi corrente in età protoimperiale*, in F. Milazzo (a c. di), 'Ubi tu Gaius'. *Modelli familiari, pratiche sociali e diritto delle persone nell'età del principato. Relazioni del Convegno internazionale di Diritto romano. Copanello, 4-7 giugno 2008*, Milano 2014, 23 ss.

⁷⁹ È quello che afferma Beltrami, *I doveri alimentari* cit. 77.

⁸⁰ Sono parole di Mantovani, *I giuristi* cit. 325.